

## **Massima numero 207 del 01 dicembre 2021**

**Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla dott.ssa Piracci Francesca – Procedura aperta per affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale del Comune di Lariano – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 687.988,25 – S.A.: CUC Velletri-Lariano-Velletri Servizi Spa-Volsca Ambiente e Servizi Spa.  
PREC 214/2021/S**

**Riferimenti normativi:** Art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016

**Parole chiave:** Contributo Anac – Referenze bancarie – Soccorso istruttorio.

Pagamento tardivo del contributo Anac – Referenze bancarie successive alla data di presentazione della domanda di partecipazione – Ammissibilità del soccorso istruttorio – Motivo di esclusione – Legittimità.

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara sono tenuti al pagamento del contributo all'ANAC quale condizione di ammissibilità alle procedure medesime.

Il mancato versamento del contributo entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta determina l'esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

Le carenze in ordine alle referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante, ma quest'ultimo può concludersi con esito positivo – e l'operatore può restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria è stata emessa in data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione; in caso contrario risulterebbe violata la par condicio tra i concorrenti, in quanto l'offerente, in questi casi, si gioverebbe di un termine più lungo per acquisire la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara.